

COMUNE DI ROTONDI (AV)

REGOLAMENTO USI CIVICI

**L. N. 1766 DEL 16 GIUGNO 1927
L.R. N. 11 DEL 17 MARZO 1981
L. N. 431 DEL 08.08.1985 E S.M.I.
D. LGS. N. 156 DEL 03.04.2006**

Il Sindaco

INDICE

TITOLO I

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1	Disciplina
Art. 2	Competenza territoriale
Art. 3	Titolarità
Art. 4	Tipologia degli usi
Art. 5	Nuove forme di gestione degli usi civici

TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 6	Raccolta della legna
Art. 7	Deroga nella raccolta della legna
Art. 8	Legna da lavoro
Art. 9	Norma di rinvio

TITOLO III

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 10	Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni
Art. 11	Esercizio del pascolo
Art. 12	Divieto di pascolo
Art. 13	Compiti della commissione pascoli
Art. 14	Licenza di pascolo e tipo di fida
Art. 15	Tipologia capi di bestiame
Art. 16	Fida altrui
Art. 17	Custodia del bestiame
Art. 18	Prescrizioni per la fida
Art. 19	Produttività dei pascoli
Art. 20	Carico e durata del pascolo
Art. 21	Tassa fida pascolo
Art. 22	Eventuale graduatoria fida
Art. 23	Norma di rinvio

TITOLO IV

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

Art. 24	Finalità
Art. 25	Divieti di raccolta
Art. 26	Prodotti secondari
Art. 27	Soggetti ammessi alla raccolta
Art. 28	Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione
Art. 29	Turnazione della raccolta
Art. 30	Limiti di raccolta
Art. 31	Condizioni di raccolta
Art. 32	Segnaletica
Art. 33	Norma di rinvio

TITOLO V

SANZIONI

Art. 34	Vigilanza
Art. 35	Tipologia sanzioni
Art. 36	Proventi delle sanzioni

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37	Modifiche
Art. 38	Entrata in vigore

ALLEGATI: Cartografia catastale – scala 1:10.000

TITOLO I

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1 - Disciplina

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Rotondi, provincia di Avellino.
2. Esso s'iscrive nella normativa sancita nelle leggi regionali 17.03.1981, n. 11; 07.05.1996, n. 11 nonché nella Legge n. 16.06.1927, n. 1766 e nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 3321.

Art. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel decreto di assegnazione a categoria del 04.05.1939, riportati nella tabella seguente e distinti in:

Categoria "A" – pascolivi e boschivi

2. All'allegato "A" del presente Regolamento sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni del Comune di Rotondi assoggettati ad uso civico.

Art. 3 - Titolarità

1. All'esercizio degli Usi civici del Comune di Rotondi hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Rotondi, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 4 - Tipologia degli Usi civici

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Rotondi sono:
 - a) il legnatico;
 - b) il pascolo permanente;
 - c) la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. n. 11/81 e dell'art. 46 del R.D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro – industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

Art. 5 – Nuove forme di gestione degli Usi civici

1. Gli Usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalle leggi regionali 07.05.1996, n. 11 e 17.03.1981, n. 11 previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. L'amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale su terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.
4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 6 – Raccolta della legna

1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della Legge 16.06.1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia municipale del Comune di Rotondi o dal personale dell'amministrazione comunale.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Rotondi della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

Art. 7 - Deroga nella raccolta della legna

1. In deroga al precedente art. 6 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 46 del R.D. del 26.02.1928, n. 332.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo .

Art. 8 - Legna da lavoro

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 15.

Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e s.m.i. compreso, da ultimo quanto disposto con il D.Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

TITOLO III

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 10 - Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Economico dei beni silvo-pastorali del Comune di cui all'art. 10 della L.R. 11/96, l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

Art. 11 - Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della legge n. 1766 del 16.06.1927.
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003) artt. 45 e 46.

Art. 12 - Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo; sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con decreti di Giunta Regionale; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art. 10 c.l. L. 353/2000); sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali.

Art. 13 - Compiti della Commissione Pascoli

La Commissione di cui all'articolo precedente, avrà i seguenti compiti:

- a) Stabilire ogni anno, entro il i comparti pascolavi da assegnare agli aventi diritto di cui all'art. 3 per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d'uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostruzione o di lavori di miglioramento;
- b) Stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
- c) I pascoli da destinare, in caso d'esuberanza, all'affitto;
- d) Giudicare, per quanto di sua competenza, sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 14 - Licenza di pascolo e tipo di fida

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Applicando ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, le seguenti equivalenze:
 - a) 1 capo bovino adulto = 1,67 capi bovini di 1 anno = 1,25 capi bovini di 2 anni = 6,67 capi ovini adulti;
 - b) 1 capo ovino adulto = 2 capi ovini di 1 anno
 - c) 1 capo caprino adulto = 2 capi caprini di 1 anno
 - d) 1 capo di equino adulto = 1,67 capi equini di 1 anno.

Art. 15 - Tipologia capi di bestiame

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a) i bovini in genere;
 - b) gli equini in genere;
 - c) gli ovini e i caprini.

questi ultimi nei siti indicati ed autorizzati in ogni caso ad una distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua. Il pascolo delle capre nei boschi è vietato.

Art. 16 – Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due.

Art. 17 – Custodia del bestiame

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

Art. 18 – Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a) dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c) aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
 - d) aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - e) dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

Art. 19 – Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in provincia di Avellino.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

Art. 20 – Carico e durata del pascolo

1. L'Amministrazione comunale previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il

solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame piccolo.

2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

Art. 21 Tassa fida pascolo

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabiliti dal primo comma del precedente art. 11.

Art. 22 Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a) la buona condotta morale e civile;
 - b) l'essere capo famiglia;
 - c) l'essere allevatore a titolo principale.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e s.m.i. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11 e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

TITOLO IV

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

Art. 24 - Finalità

1. Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare

l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Art. 25 – Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno (art. 8 c.l. dell'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003);
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco art. 8 c. 2 dell'allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

Art. 26 – Prodotti secondari

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 28:
 - a) funghi epigei o ipogei;
 - b) fragole;
 - c) muschi;
 - d) lamponi;
 - e) mirtilli;
 - f) more di rovo;
 - g) asparagi;
 - h) vischio;
 - i) origano.

Art. 27 – Soggetti ammessi alla raccolta

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Rotondi. Può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

Art. 28 – Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui al precedente articolo.
2. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga, può autorizzare alla raccolta anche altre persone fisiche non residenti previo rilascio di un permesso a pagamento così come sarà stabilito da apposito regolamento specifico da adottare. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si faccia

riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Rotondi.

Art. 29 – Turnazione della raccolta

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento: stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base d'apposite segnalazioni dell'Autorità forestale.

Art. 30 – Limiti di raccolta

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Rotondi, potranno raccogliere

quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

- | | |
|--|---|
| a) funghi epigei siano o no commestibili | Kg. 3.000 (chilogrammi tre); |
| b) funghi ipogei (tartufi) | Kg. 2.000 (chilogrammi uno); |
| c) fragole | Kg. 0.500 (grammi cinquecento) art. 5 L.R. 40/94; |
| d) muschi | Kg. 1.000 (chilogrammi uno); |
| e) lamponi | Kg. 0.500 (grammi cinquecento); |
| f) mirtilli | Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo) |
| g) more di rovo | Kg. 0.500 (grammi cinquecento); |
| h) asparagi | Kg. 1.000 (chilogrammi uno) art. 5 L.R. 40/94; |
| i) semi di piante forestali | Kg. 50.00 (chilogrammi cinquanta); |
| j) vischio | un solo ramo fruttifero; |
| k) origano | 50 aste floreali. |

2. Ai cittadini con residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento autorizzativo, è consentita la raccolta delle stesse quantità solo nei giorni di cui all'art. 28 del presente regolamento.
4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell'alimentazione del bestiame.
5. La raccolta dei tartufi si esercita in conformità alla Legge 16.12.1985, n. 752 così come modificata dalla Legge 17.05.1991, n. 162; alla L.R. 20.06.2006, n. 13 ed al Regolamento 24.07.2007, n. 3.
6. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

Art. 31 – Condizioni di raccolta

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio

agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.

2. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.
3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:
 - a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
 - e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
 - f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno;
 - g) l'origano va colto allorché maturo, con divieto assoluto di estirpare, con le radici, le piantine.

Art. 32 – Segnaletica

1. Il Comune di Rotondi provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.
2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

Art. 33 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D.Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003); e della L.R. 20.06.2006, n. 13 relative alla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi e alla tutela degli ecosistemi tartufigeni, delle quali occorre tener conto, in particolare, per le limitazioni, tempi e modalità di raccolta dei suddetti prodotti secondari del bosco.
2. Per tutte le norme relative alla raccolta dei funghi non espressamente citate nel presente Regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L.R. 24.07.2007, n. 8.
3. Per tutte le norme relative alla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi non

espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L.R. 20.06.2006, n. 13 e nel Regolamento Regionale 24.07.2007, n. 3.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 34 – Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Rotondi, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura;
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale – Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L.R. 10.01.1983, n. 11.

Art. 35 – Tipologia sanzioni

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) la violazione delle norme di cui all'art. 6, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da lire centomila a lire seicentomila;
 - b) la violazione delle norme di cui all'art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.
2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 36 – Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. 10.01.1983, n. 11.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

Art. 38 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e scgg. del D.P.R. n. 616/1977.

COMUNE DI ROTONDI
(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO USI CIVICI

L. N. 1766 DEL 16 GIUGNO 1927

L.R. N. 11 DEL 17 MARZO 1981

L. N. 431 DEL 08.08.1985 E S.M.I.

D. LGS. N. 156 DEL 03.04.2006

PLANIMETRIA CATASTALE

SCALA 1:10.000

Avellino, ottobre 2008




Il tecnico

(Dott. **Ciro Picariello**)


Ciro Picariello

Il Sindaco


Il Capo U.T.C.



LEGENDA

 Proprietà demaniali del comune di Rotondi (AV)

QUADRO DI UNIONE
 CARTOGRAFIA FORESTALE 1:10.000



DEMANI				SUPERFICI				
DEMANIO	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA' DI COLTURA ALL'IMPIANTO	SUPERFICIE CATASTALE PER PARTICELLE (a)	SUPERFICIE CATASTALE COMPLESSIVA PER FOGLIO (b)	ESTENSIONE COMPLESSIVA PER DEMANIO (c)	DIFFERENZA DI ESTENSIONE (d=e-a) VEDI NOTA**	ESTENSIONE INDICATA MAPPE PERITO ISTRUTTORE ARCHIVIO DI STATO (e)
	5	23	i.p.	8.266				
	5	71	i.p.	28.316				
	5	99	i.p.	1.278				
	5	101	i.p.	464				
				38.324	38.324			
	7	30	ip	132				
	7	33	ip	2.436				
	7	36	i.p.	358				
	7	39	bc	6.544				
	7	40	ip	3.176				
	7	42	bc	38.776				
	7	46	ip	3.596				
	7	49	pa	842				
	7	53	bc	8.748				
	7	54	pa	7.842				
	7	70	pa	2.172				
	7	72	bc	6.572				
	7	79	ip	1.366				
	7	80	ip	1.224				
	7	83	pa	893				
	7	84	pa	8.214				
	7	88	bc	22.621				
	7	92	bc	2.816				
	7	94	bc	954				
	7	97	pa	3.240				
	7	112	bc	105.660				
	7	114	bc	1.324				
	7	117	bc	11.861				
	7	142	pa	1.300				
	7	143	pa	13.180				
				255.847	255.847			
	8	1	bc	44.147				
	8	2	bc	342.723				
	8	7	i.p.	116				

DEMANI				SUPERFICI				
DEMANIO	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA' DI COLTURA ALL'IMPIANTO	SUPERFICIE CATASTALE PER PARTICELLE (a)	SUPERFICIE CATASTALE COMPLESSIVA PER FOGLIO (b)	ESTENSIONE COMPLESSIVA PER DEMANIO (c)	DIFFERENZA DI ESTENSIONE (d=e-a) VEDI NOTA**	ESTENSIONE INDICATA MAPPE PERITO ISTRUTTORE ARCHIVIO DI STATO (e)
	8	8	i.p.	35				
	8	16	bc	3.766				
	8	17	bc	89.814				
	8	20	bc	178.968				
	8	21	bc	138.995				
				798.564	798.564			
	9	1	bc	51.820				
	9	5	pa	38.314				
	9	8	pa	592				
	9	10	bc	60.526				
	9	20	pa	65.180				
	9	21	bc	85.219				
	9	23	pa	3.018				
	9	24	pa	880				
	9	25	pa	1.300				
	9	26	bc	1.242				
	9	29	pa	17.730				
				325.821	325.821			
				1.418.556	1.418.556	1.418.556	-101.005	1.317.551

NOTA** : differenza da calcolarsi tra le colonne (e) - (a)

Questa tabella va redatta tenendo conto della ripartizione dei terreni assegnati alla categoria "A" (terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente) e alla categoria "B" (terreni convenientemente utilizzabili a coltura agraria).

TIMBRO E FIRMA

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C. O IL R.U.P.

FIRMA.....